

TAR Napoli, Sezione I - Sentenza 19/12/2007 n. 16430
d.lgs 163/06 Articoli 77 - Codici 77.1

Il servizio di posta celere deve ritenersi equipollente al servizio postale raccomandato. L'interesse pubblico sotteso alla prescrizione dell'uso del servizio raccomandato per la trasmissione dei plichi contenenti le offerte va individuato senz'altro nell'esigenza dell'amministrazione di conseguire pubblica certezza circa gli estremi della spedizione (data di invio, identificazione del mittente e data della ricezione) e di attribuire l'esclusivo compito di registrare e documentare tali informazioni al servizio postale pubblico (nell'esercizio della peculiare specie di quello raccomandato, che garantisce tali attestazioni); senonché, il servizio postacelere, assoggettato al medesimo regime dei servizi postali e di telecomunicazioni (art. 2 d. m. 28 luglio 1987 n. 564), comprende ugualmente la registrazione delle essenziali informazioni relative alla spedizione (identità del mittente e del destinatario e date di invio e di ricezione) e risulta affidato al (e gestito dal) servizio postale pubblico, il che impedisce di giungere alla conclusione della doverosità dell'esclusione delle offerte trasmesse con quel metodo ed impone, anzi, per il criterio teleologico, di ammettere l'equipollenza del postacelere al servizio raccomandato e la sua capacità di soddisfare in ugual misura gli interessi dell'amministrazione" (T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 28 febbraio 2007, n. 1268).